

The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a dark green one on the right containing 'N'.

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

A blurred, low-angle photograph of police officers marching in formation on a wet street. The officers are wearing dark uniforms and carrying shields with the word 'POLICE' written on them. The background is a brick wall.

2/2020

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò
Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt

Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITOR

Carlo Bray

EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trinchera, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Aller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

Se desideri proporre una pubblicazione alla nostra rivista, invia una mail a editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “*Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

PROBLEMI ATTUALI DEL SISTEMA PENALE	Note sulla <i>Police brutality</i> a partire dai fatti di Minneapolis	1
<i>PROBLEMAS ACTUALES EN EL SISTEMA PENAL</i>	<i>Notas sobre la brutalidad policial a partir de los hechos de Minneapolis</i>	
<i>CURRENT PROBLEMS IN THE PENAL SYSTEM</i>	<i>Notes on Police Brutality Starting from the Minneapolis Case</i>	
	Roberto Cornelli	
	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tempi di pandemia	16
	<i>Salud y seguridad en los lugares de trabajo en tiempos de pandemia</i>	
	<i>Health and safety in the workplace in times of pandemic</i>	
	Vincenzo Mongillo	
	Il suicidio medicalmente assistito tra Corte costituzionale e	63
	<i>Bundesverfassungsgericht</i>	
	<i>El suicidio médicamente asistido en la Corte Constitucional italiana y el</i>	
	<i>Bundesferfassungsgericht alemán</i>	
	<i>Physician-Assisted Suicide Between the Italian Constitutional Court and the German</i>	
	<i>Bundesverfassungsgericht</i>	
	Nicola Recchia	
	Limitless. Prescrizione e pretesa punitiva	86
	<i>Limitless. Prescripción e ius puniendi</i>	
	<i>Limitless. Statute of limitations and right to punish</i>	
	Davide Bianchi	

<p>TEMI DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE</p> <p><i>TEMAS DE DERECHO PROCESAL PENAL</i></p> <p><i>THEMES OF CRIMINAL PROCEDURAL LAW</i></p>	<p>Il disaccordo tra gli esperti nel processo penale: profili epistemologici e valutazione del giudice?</p> <p><i>El desacuerdo entre los expertos en el proceso penal: cuestiones epistemológicas y evaluación del juez</i></p> <p><i>The Disagreement Among Expert Witnesses in the Criminal Trial: Epistemic Profiles and Judicial Evaluation</i></p> <p>Damiano Canale</p>	<p>116</p>
	<p>Prendendo sul serio il diritto al silenzio: commento a Corte cost., ord. 10 maggio 2019, n. 117</p> <p><i>Tomando el derecho a guardar silencio en serio: un comentario a la ordenanza de la Corte Constitucional italiana n. 117-2019, de 10 de mayo</i></p> <p><i>Taking the Right to Remain Silent Seriously: a Comment to Constitutional Court, Order No. 117 Of May 10, 2019</i></p> <p>Giulia Lasagni</p>	<p>135</p>
<p>'SANZIONI PATRIMONIALI' E DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA</p> <p><i>LAS 'SANCIONES PATRIMONIALES' Y EL DERECHO PENAL DE LAS EMPRESAS</i></p> <p><i>MONETARY SANCTIONS AND CORPORATE CRIMINAL LAW</i></p>	<p>Civil forfeiture e confisca di prevenzione: quale comparazione possibile?</p> <p><i>Civil forfeiture y comiso de prevención italiano: ¿Es realmente posible una comparación?</i></p> <p><i>Civil Forfeiture and Italian Preventive Confiscation: Is a Comparison Really Possible</i></p> <p>Tommaso Trinchera</p>	<p>164</p>
	<p>Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità</p> <p><i>Perspectivas para racionalizar la disciplina de la "oblazione" en el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas entre recompensas y no punibilidad</i></p> <p><i>Rationalizing the Provisions on "oblazione" in the Corporate Criminal Liability, Between Rewarding and non Punishability</i></p> <p>Elisa Scaroina</p>	<p>189</p>
	<p>La riforma dei reati tributari tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell'ente</p> <p><i>La reforma de los delitos tributarios entre responsabilidad de la persona física y responsabilidad de la persona jurídica</i></p> <p><i>Tax Crimes Reform Between Individual Liability and Corporate Liability</i></p> <p>Francesca Piergallini</p>	<p>217</p>

PROBLEMI ATTUALI DEL SISTEMA PENALE
PROBLEMAS ACTUALES EN EL SISTEMA PENAL
CURRENT PROBLEMS IN THE PENAL SYSTEM

- 1 **Note sulla *Police brutality* a partire dai fatti di Minneapolis**
Notas sobre la brutalidad policial a partir de los hechos de Minneapolis
Notes on Police Brutality Starting from the Minneapolis Case
Roberto Cornelli
- 16 **Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tempi di pandemia**
Salud y seguridad en los lugares de trabajo en tiempos de pandemia
Health and safety in the workplace in times of pandemic
Vincenzo Mongillo
- 63 **Il suicidio medicalmente assistito tra Corte costituzionale e *Bundesverfassungsgericht***
El suicidio médicamente asistido en la Corte Constitucional italiana y el Bundesferfassungsgericht alemán
Physician-Assisted Suicide Between the Italian Constitutional Court and the German Bundesverfassungsgericht
Nicola Recchia
- 86 ***Limitless*. Prescrizione e pretesa punitiva**
Limitless. Prescripción e ius puniendi
Limitless. Statute of limitations and right to punish
Davide Bianchi

Note sulla *Police brutality* a partire dai fatti di Minneapolis

Notas sobre la brutalidad policial a partir de los hechos de Minneapolis

Notes on Police Brutality Starting from the Minneapolis Case

ROBERTO CORNELLI

Professore di Criminologia presso l'Università di Milano Bicocca
roberto.cornelli@unimib.it

GEORGE FLOYD

GEORGE FLOYD

GEORGE FLOYD

ABSTRACTS

La morte di George Floyd, sottoposto alla tecnica di polizia nota come knee-on-neck, riscopre drammaticamente lacerazioni che nella storia americana trovano nella questione del razzismo un punto di convergenza. Al tempo stesso, l'elevato numero di morti in fermi, arresti e operazioni di *law enforcement* richiama la necessità di intervenire sull'uso della forza nelle pratiche di polizia, che costituisce negli Stati Uniti un argomento di dibattito e di studio da molti decenni.

Dopo una breve ricostruzione dei fatti di Minneapolis e delle proteste che ne sono seguite, il saggio discute i principali risultati della ricerca sulla *police brutality* al fine di rilevare come la *vulgata* delle "mele marce" non riesca a cogliere la complessità della questione relativa ai limiti dell'agire di polizia. L'intento è di mostrare come le scelte d'azione del singolo poliziotto si costruiscano in un delicato equilibrio tra diversi processi di legittimazione e nell'intersezione tra soggettività, situazione contingente, sapere istituzionale e sistema culturale.

In questa prospettiva, sul finale saranno forniti alcuni spunti per riflettere sul contesto italiano ed europeo.

La muerte de George Floyd, sometido a la técnica policial conocida como rodilla-en-cuello, abre nuevamente heridas existentes en la historia norteamericana sobre el racismo. Al mismo tiempo, el alto número de muertes en detenciones, arrestos y operaciones policiales justifica la necesidad de intervenir sobre el uso de la fuerza por parte de la policía, tema que ha sido debatido y estudiado durante muchas décadas en los Estados Unidos. Después de una breve reconstrucción de los eventos de Minneapolis y las protestas que siguieron, el artículo discute los principales resultados de la investigación sobre brutalidad policial a fin de detectar cómo la tesis de las "manzanas podridas" no logra comprender la complejidad del problema relacionado con los límites del actuar policial. El trabajo busca demostrar cómo las elecciones de acción de los agentes de policía individualmente considerados se construyen sobre un delicado equilibrio entre diferentes procesos de legitimación y sobre la intersección entre subjetividad, situaciones contingentes, saber institucional y sistema cultura. En esta perspectiva, se proporcionarán algunas ideas al final para reflexionar sobre el contexto italiano y europeo.

George Floyd's death due to the police technique known as knee-on-neck tragically rediscovers lacerations related to racism in the American history. At the same time, the high number of casualties in police custody, arrests and law enforcement operations reveals again the need to intervene on the usage of force by the police, an debated and studied issue in the US over decades. After a short reconstruction of the Minneapolis case and the protests thereof, the paper focuses on the main results of the research on police brutality in order to point out how the 'bad apples' tale is not capable of explaining the complexity of the limits to police actions. The aim is to demonstrate how the operative choices of the single policeman are made of a delicate equilibrium among several legitimation processes as well as the intersection of subjectivity, contingent situation, institutional knowledge and cultural system. From the said standpoint, in conclusion some reflections will be offered on the Italian and European framework.

SOMMARIO

1. La questione del razzismo. – 2. La ricerca criminologica sulla *police brutality* e la *vulgata* delle mele marce. – 3. Legittimità e limiti del *policing*. – 4. Andare oltre la *split-second syndrome*. – 5. E in Italia? Qualche spunto di discussione.

1.

La questione del razzismo.

*“That song is almost eight minutes long. That’s how long it took George Floyd to die with a Minneapolis officer’s knee buried into his neck. That’s a long time. That’s how long he begged for help and said he couldn’t breathe. The arresting officer’s response was nothing but silence and weight. Then he had no pulse. And still, it went on”*¹

Sono le parole con cui Bruce Springsteen, uno dei più popolari cantautori e rocker statunitensi, dedica la canzone *41 Shots (American Skin)*, scritta venti anni fa a seguito dell’uccisione di Ahmed Amadou Diallo, a George Floyd, morto il 25 maggio 2020 a Minneapolis (Minnesota) sotto il peso del ginocchio di un agente di polizia che, durante l’arresto, ha premuto per diversi minuti sul collo dell’afroamericano che implorava aiuto perché non riusciva a respirare.

La morte di Floyd, sottoposto a una delle tecniche di polizia volte all’immobilizzazione della persona fermata o arrestata e nota come *knee-on-neck*, riscopre drammaticamente una serie di lacerazioni che nella storia americana (e non solo) trovano nella questione del razzismo un punto di convergenza: linciaggi, vigilantismo, violenze di vario genere, esclusioni sociali e discriminazioni istituzionali continuano a essere ferite aperte per un Paese che non ha mai fatto fino in fondo i conti con il primo genocidio della modernità, quello delle popolazioni indigene, e con la deportazione dall’Africa e la riduzione in schiavitù di milioni di esseri umani.

Sono questioni che attraversano profondamente la politica americana, dalla guerra di secessione a quel movimento per i diritti civili che, nato negli anni Sessanta, negli ultimi anni è tornato in piazza e ha ripreso visibilità con *Black Lives Matter*; una storia che non si costruisce però solo attorno a progressive conquiste civili, ma anche a battute d’arresto e alla riproposizione su nuovi piani di vecchie discriminazioni.

A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, proprio mentre le rivendicazioni per i diritti si diffondono in tutti gli Stati Uniti, la paura della criminalità, che si costruisce inizialmente intorno alle preoccupazioni e allo sconcerto della classe media bianca, passa da nuovo tema di attenzione istituzionale sotto la presidenza Johnson (che per la prima volta in un discorso ufficiale parla di paura riferita alla criminalità) a vero e proprio argomento di campagna elettorale con il Presidente Nixon. In uno dei suoi più famosi filmati elettorali del 1968 scorrono immagini di persone che protestano da sole o in corteo, di feriti, di armi, di poliziotti in assetto da guerra, di edifici incendiati, di guerriglia urbana, di strade devastate, mentre la voce fuori campo, descrivendo violenza e disordine presenti nelle città, afferma che occorre cambiare perché “il primo diritto civile di ogni americano è di essere libero dalla violenza”. Murray Lee ha ricostruito con precisione il momento storico soffermandosi in particolare sulla rete di strategie e di narrative istituzionali, politiche e disciplinari connesse alla costruzione della “popolazione che teme” (*fearing population*).² La guerra alla criminalità, intrecciandosi con la guerra alla droga (a cui dovremmo aggiungere la guerra al Terrore del XXI secolo) ha costituito, nell’ormai classica analisi di Jonathan Simon il paradigma fondamentale di governo della società americana³, intaccandone le fondamenta e spingendo verso forme di controllo e di sorveglianza che hanno fatto da apripista a strategie di politica criminale simili in molti Paesi occidentali e dell’America Latina. Già a partire dalla legislazione anti-crack degli anni Settanta era evidente che la preoccupazione dei decisori pubblici riguardava in particolare il controllo dei giovani afroamericani che ormai, dai rapporti di polizia alla cinematografia, rappresentavano la principale minaccia al benessere comunitario. Gli studi di Bernard Harcourt evidenziano come il *Broken Windows Policing*, enfatizzato nella New York di Rudolph Giuliani, e l’affermazione nel campo delle polizie di pratiche di profilazione razziale in fun-

¹ Da Bruce Springsteen – *From His Home to Yours* del 3 giugno 2020, radio SiriusXM.

² LEE (2001). Il seguito del paragrafo riprende in gran parte la ricostruzione dei fatti descritti in questo articolo.

³ SIMON (2007).

zione predittiva di comportamenti devianti⁴, abbiano sancito pubblicamente l'esistenza di una connessione tra modelli di *policing* e discriminazioni razziali. Tutto ciò nonostante – ed è bene ricordarlo – nello stesso mondo delle polizie, in diverse realtà locali, si sperimentassero varie forme di coinvolgimento delle minoranze ricomprese sotto l'etichetta ampia e talvolta ambigua di *Community Policing*.

Le *uprising* (sollevazioni) – più che *riots* (disordini), come invita a considerarli il regista Spike Lee per evitarne la stigmatizzazione negativa – che si sono verificate in seguito alla morte di Floyd in molte città americane si dirigono in modo specifico contro le forme di *policing* che si sono affermate nel corso di questi ultimi decenni e, forse in modo molto più chiaro che in passato, attribuiscono alle polizie responsabilità specifiche nella riproduzione di stereotipi e discriminazioni.

Le polizie – perché per strada e dunque più visibili di altre istituzioni; perché più direttamente legate alle volontà di governo e più sensibili ai cambi di orientamento politico-culturale; perché coinvolte in prima persona nelle politiche di tolleranza zero, nelle forme di disciplinamento urbano e nell'affermazione della società del controllo; perché spesso attive nei punti d'intersezione tra potere e libertà; perché le uniche a poter usare legittimamente la forza – sono sempre più riconosciute come il problema che evidenzia e simboleggia una questione razziale che permea la società americana. Nel suo intervento per *Sistema Penale*, Joseph Margulies, descrivendo gli Stati Uniti come un Paese attraversato da una rabbia profonda e per molti versi nuova⁵, in un passaggio che ritengo decisivo, sottolinea come “The uprisings that are taking place throughout the country were not simply a cry against a single act of police brutality, but against a political and economic system that has metaphorically driven its knee into the neck of poor people of color for centuries”. La rabbia e l'odio che dividono gli Stati Uniti occasionalmente si cristallizzano, prosegue Margulies e l'omicidio di Floyd è una di queste occasioni: “[it] was not simply a single black man killed on a single summer evening by a single white police officer. For millions, it captured perfectly the many ways the country has betrayed its promise, especially to low-income people of color—its promise to be a land of opportunity; of equality; of even-handed justice. A land where power answers to law, rather than the other way around”.

Floyd è in fondo a una lunga lista di persone che hanno trovato la morte in fermi, arresti e operazioni di polizia, a Minneapolis come altrove. Non si tratta solo di afroamericani, ovviamente, ma la ricerca criminologica è concorde nell'indicare il fattore *race* (in italiano l'uso del termine razza, per la nostra storia, sarebbe improponibile, mentre nella letteratura anglosassone è usuale) come decisivo nella spiegazione delle violenze di polizia negli Stati Uniti.

2. La ricerca criminologica sulla *police brutality* e la *vulgata delle mele marce*.

L'interesse accademico per la *police brutality*, usando la terminologia anglosassone che si riferisce a casi gravi di uso eccessivo della forza, è sempre stato molto acceso.

Gran parte della letteratura sull'uso della forza⁶ è nordamericana, inglese e australiana e si focalizza su caratteristiche individuali e attitudinali dei poliziotti, su fattori situazionali e sull'ambiente organizzativo, anche in termini sub-culturali. Già nel 1996 Robert E. Worden facendo il punto su un'ampia gamma di studi sulle cause della *police brutality* aveva individuato tre approcci interpretativi, connessi a teorie esplicative del comportamento dei poliziotti: quello psicologico, volto a individuare i tratti di personalità che producono differenti risposte in situazioni simili; quello sociologico, in base al quale il comportamento individuale è visto come l'esito di dinamiche sociali durante gli incontri tra agenti e cittadini; quello organizzativo, che enfatizza le caratteristiche delle organizzazioni nelle quali gli agenti lavorano.⁷

⁴ HARCOURT (2006).

⁵ <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/joseph-margulies-an-angry-america-understanding-the-murder-of-george-floyd-and-the-anger-in-america-sistema-penale>

⁶ Vale la pena sottolineare fin da subito l'ambiguità concettuale che sta alla base di questi studi nei quali spesso si parla genericamente di uso della forza senza distinguere operativamente l'uso proprio da quello improprio, non necessario o eccessivo, col risultato di intendere la *police brutality* a volte come semplice uso della forza, altre volte come uso improprio o non necessario – cfr. WORDEN (1996) p. 32 – con effetti distorsivi sul piano della rappresentazione del fenomeno e delle sue cause – cfr. C.F. KLAHM (2009).

⁷ WORDEN (1996).

Una parte rilevante delle ricerche si è concentrata sulle minoranze, in particolare quella afroamericana, che sono risultate essere le più vittimizzate dalla polizia. I più recenti dati ufficiali dell'*U.S. Bureau of Justice Statistics* sulla natura e la frequenza dei contatti tra polizia e residenti confermano questa tesi: la percentuale di “neri” che hanno sperimentato la minaccia o l’uso di forza fisica da parte della polizia è due volte rispetto ai “bianchi” (5,2 contro 2,4) e di poco più alta rispetto agli “ispanici” (5,1). Nella stessa indagine emerge come le esperienze critiche coinvolgano soprattutto i giovani maschi (4,4 contro 1,8 delle femmine)⁸; *age* e *race* sono le variabili individuali più significativamente associate all’uso eccessivo della forza da parte della polizia.

Numerosi studi hanno rilevato come l’atteggiamento dei cittadini influisca sul comportamento dei poliziotti durante gli incontri⁹: non solo atti di resistenza, ma anche forme di mancanza di rispetto e comportamenti non cooperativi sono più facilmente associati all’uso della forza, anche perché vissuti con maggior timore dagli agenti, indipendentemente dalla loro appartenenza etnica.

In una rassegna di 41 studi sull’uso della forza del 2010¹⁰, da cui emerge la rilevanza delle caratteristiche individuali della persona sospetta e dell’agente di polizia, si discute anche delle caratteristiche del contesto, intese come elementi della comunità che influenzano le modalità con cui la polizia agisce, e di quelle organizzative, sottolineando come le ricerche sui *community level factors* così come sugli *organizational factors* siano ancora scarsi¹¹.

Gli studiosi che hanno prestato attenzione all’uso della forza in contesti penitenziari hanno sottolineato l’incidenza di un *mix* di fattori che agiscono sull’atteggiamento del personale a usare violenza illegittima. Basata su un’analisi multivariata degli effetti di caratteristiche individuali, fattori ambientali e orientamento professionale sulla disponibilità (*readiness*) all’uso della forza riportata da 617 agenti penitenziari di sette prigioni (*jail*), Marie Griffin è giunta ad alcune conclusioni interessanti¹². L’orientamento punitivo degli agenti di custodia è significativamente associato all’età (i giovani sono più punitivi), l’orientamento riabilitativo al genere (le donne sono più inclini alla funzione riabilitativa) e l’orientamento custodiale (di sorveglianza e controllo) all’anzianità di servizio (*tenure*). Anche la paura di subire un’aggressione a opera di detenuti, la sensazione di avere autorità sui detenuti, la qualità della supervisione e il supporto organizzativo influiscono sul tipo di orientamento: chi ha più paura mostra atteggiamenti più punitivi, al pari di chi percepisce di possedere un più basso livello di autorità nella prigione; al contrario chi si sente ascoltato e coinvolto nei processi decisionali ha atteggiamenti meno duri: così, gli agenti che percepiscono che l’organizzazione nel suo complesso supporta e si preoccupa dell’operato del personale hanno atteggiamenti più inclini alla riabilitazione dei detenuti. Sono soprattutto gli orientamenti punitivi e custodiali ad avere un impatto significativo sulla probabilità di uso della forza, insieme a variabili più organizzative e di contesto, come l’ambiguità del ruolo (*ambiguous job demands*) che sarebbe fonte di frustrazione tale da spingere l’agente a sentirsi autorizzato ad agire sulla base di regole proprie, soprattutto laddove la paura di essere vittimizzati è alta in contesti in cui la relazione tra agenti e detenuti è caratterizzata da un conflitto strutturato.

Nonostante alcuni studi indichino che le caratteristiche individuali sono meno significative dei fattori situazionali e organizzativi, come il comportamento della persona sospetta che l’agente si trova di fronte e la presenza o l’assenza di altri cittadini o poliziotti¹³, l’approccio sulle caratteristiche individuali dell’agente di polizia rimane prevalente soprattutto nell’elaborazione di soluzioni per affrontare il problema¹⁴.

Questa vasta letteratura sulla *police brutality*, rilevante per molti aspetti e che abbiamo solo richiamato per brevi cenni, non è esente da critiche tese a sottolinearne alcuni limiti importanti.

Innanzitutto, vale il giudizio lapidario che Stephen D. Mastrofski ha dato commentando il rapporto del *Committee to Review Research on Police Policy and Practices* della *National Academy of Sciences* su *“Fairness and Effectiveness in Policing. The Evidence”*: “theory takes a holiday”,

⁸ DAVIS *et al.* (2018).

⁹ LUNDMAN (1974); LUNDMAN (1994); KLINGER (1994); WORDEN e SHEPARD (1996).

¹⁰ KLAHM e TILLYER (2010).

¹¹ Tra questi, LEE *et al.* (2010).

¹² GRIFFIN (2002).

¹³ BAYLEY e GAROFALO (1989); FRIEDRICH (1980); HAYDEN (1981); RIKSHEIM e CHERMAK (1993); SHERMAN (1980).

¹⁴ MASTROFSKI (2004).

intendendo dire che si fa molta ricerca su diversi aspetti della discrezionalità e dei meccanismi per controllarla ma con un'insufficiente concettualizzazione capace di far progredire la ricerca oltre i "situational features, officer characteristics, organizational characteristics, and environmental characteristics".

Inoltre, considerando la polizia principalmente come *street-level bureaucracy*, secondo la definizione di per sé ricca di implicazioni interessanti ma parziale di Michael Lipsky¹⁵, l'ambito d'indagine dell'uso eccessivo della forza è rimasto sostanzialmente ancorato a quelle attività che mettono in relazione poliziotti e cittadini nella quotidianità del lavoro di pattugliamento e controllo (per es. nelle pratiche di *stop and search/stop and frisk*¹⁶) o nella gestione dell'ordine pubblico durante eventi sportivi o manifestazioni di piazza (*protest policing*¹⁷).

Sono pochi gli studi – anche perché più difficili da realizzare – sull'operato delle polizie nei contesti di privazione della libertà e spesso riguardanti il sistema penitenziario. Eppure, alcuni casi particolarmente gravi di *police brutality* si sono verificati nelle camere di sicurezza di stazioni e comandi decentrati e nel sistema *jail* (carceri locali) e si ha la sensazione che proprio nei contesti meno strutturati, come nei centri di detenzione per stranieri lungo il confine messicano possano verificarsi abusi e violenze. Si studia poco anche l'*High Policing* – espressione che indica le funzioni essenzialmente segrete delle agenzie d'intelligence statali e delle polizie nelle emergenze nazionali o in operazioni dichiaratamente a protezione dello Stato¹⁸ – e dunque, a cascata, le forme di violenza a esso connesse.

Nemmeno si presta adeguata attenzione alle pratiche di polizia nei confronti di persone estremamente vulnerabili, come *homeless*¹⁹, o al *mobbing* e alle altre forme di discriminazioni all'interno delle organizzazioni di polizia, non solo come facilitatori di stress che incide sugli atteggiamenti violenti dell'agente che ne è vittima, ma come forma di violenza che colpisce gli operatori.

Infine, la maggior parte degli studi spiegano l'eccesso dell'uso della forza come se fosse possibile isolarlo dall'uso della forza in sé, considerando solo quella parte di violenza che si posiziona oltre un limite astrattamente presente ma non sempre definibile a priori nella contingenza dell'agire umano. Si concentrano su fattori individuali, situazionali o organizzativi connessi all'esperienza del superamento del limite e tendono a spiegare l'eccesso della forza in termini di *totale alterità* rispetto al suo uso legittimo. Prevale, in particolare, un'interpretazione psicopatologica della violenza che, come spesso accade, permette di prenderne le distanze, di allontanarla da sé e di riaffermare la propria salute e integrità additando altri come malati e compromessi.

Ne consegue una legittimazione della *vulgata* delle mele marce (o al limite di piante malate) che suona più o meno così: chi usa violenza oltre il consentito è una persona problematica (una mela marcia), con la sola concessione che potrebbe esserlo perché l'ambiente in cui lavora è problematico (la pianta di mele è malata).

Per affrontare alcuni di questi limiti occorre avere la pazienza di guardare al di fuori della letteratura specialistica sulla *police brutality* e di andare oltre l'approccio delle mele marce, a cui anche la morte Floyd potrebbe essere ricondotta, perdendo un'altra occasione per comprendere la relazione tra un atto violento e il mondo che lo circonda.

¹⁵ LIPSKY (1980).

¹⁶ Per un'interessante riflessione sulla funzione delle pratiche di *stop and search* si veda il lavoro di Ben Bradford e Ian Loader, i quali, valutando la loro scarsa efficacia a fini preventivi o deterrenti, suggeriscono di non considerarle come strumento di controllo criminale bensì nella loro più ampia finalità di mantenimento dell'ordine e di gestione – e in effetti anche creazione – della marginalità sociale. Cfr. BRADFORD e LOADER (2016).

¹⁷ La letteratura sull'ordine pubblico è molto ampia e non necessariamente collegata all'uso eccessivo della forza. Tra le opere più interessanti si veda DELLA PORTA e REITER (1998). Per un'analisi storico-sociologica dell'esperienza italiana si veda ancora DELLA PORTA e REITER (2003).

¹⁸ "High policing" è un'espressione usata da Brian Chapman nel 1970 – CHAPMAN (1970) – per analizzare le polizie segrete europee che, in coppia con "Low Policing", è diventata un vero e proprio nuovo paradigma degli studi sulle polizie grazie a Jean-Paul Brodeur – cfr. BRODEUR (1983); BRODEUR (2010). Come indica Peter K. Manning –MANNING (2012) – "the concept has not been fully accepted in the sense that Jean-Paul intended: as a function carried out by all democratic police all the time as a central or core function. North American scholars remain wedded to the idea that high policing is an exception, a periodic malfunction and a minor theme in what properly should be the study of an efficient, crime-focused, semi-accountable organization".

¹⁹ Nel contesto statunitense si veda McNAMARA *et al.* (2013). Vale la pena ricordare come, per la verità, alle origini della ricerca contemporanea sulla polizia si trovano due "osservazioni partecipanti" svolte la prima da SKOLNICK (1966) e la seconda a distanza di pochi mesi da BITTNER (1967) i quali, accompagnando in divisa i poliziotti nelle loro attività quotidiane, rimasero colpiti dall'ampia discrezionalità e le modalità violente utilizzate in alcune situazioni, soprattutto nel rapporto con *homeless* e altri soggetti marginali.

3.

Legittimità e limiti del *policing*.

Le istituzioni di polizia (le istituzioni in generale) vivono di legittimità, che è l'esito mai definito di un incrocio di processi di legittimazione sociale e istituzionale: solitamente si parla di legittimazione "dall'alto", che proviene dall'ordinamento giuridico-istituzionale e che si fonda sulla necessità che le polizie rendano effettive le finalità ordinarie (*law enforcing*), e quella "dal basso", che proviene dai cittadini e dalle comunità e che richiama il sentimento di fiducia sociale. Per rompere la rigidità di questa distinzione si può parlare anche di una "legittimazione trasversale" che proviene dalla politica e dall'opinione pubblica (e non necessariamente dall'ordinamento) e che attraversa sia "l'alto" che "il basso". Non è la sede per discuterne diffusamente.

È importante rilevare invece che non c'è istituzione che possa mantenersi a lungo senza trovare un equilibrio tra forme diverse e tutte necessarie di legittimazione.

Anche sotto questa luce vanno considerate le posizioni di chi ha provato a smarcarsi da un approccio muscolare che rischia di indebolire la legittimazione di istituzioni che si trovano nel mezzo delle contestazioni di piazza successive alla morte di Floyd. Si pensi alla presa di posizione del Capo della polizia della città di Houston²⁰ che ha invitato il Presidente Trump a "chiudere la bocca" per evitare danni; alla dichiarazione rilasciata al *The Atlantic* dell'ex Segretario alla Difesa, il Generale James Mattis²¹, che definisce Trump una minaccia per la Costituzione con riferimento alla richiesta presidenziale al Pentagono di schierare l'esercito per sedare le proteste invocando l'*Insurrection Act* del 1807²²; alla lettera del Generale Mark Milley, *Chairman of the Joint Chiefs of Staff* (l'ufficiale militare più alto in grado),²³ dettata anch'essa dalla preoccupazione che Trump possa ordinare l'invio di truppe per le strade americane, in cui ricorda ai capi delle forze armate e a tutti i soldati il loro giuramento ai valori della Costituzione e la necessità di rimanere fedeli al popolo americano.

Per le polizie, in particolare, l'equilibrio tra diversi processi di legittimazione, da cui spesso derivano i limiti del suo agire, è sempre difficile da trovare non solo nelle prese di posizione pubbliche ma anche nel lavoro quotidiano, soprattutto in momenti di transizione e di cambiamenti. Intervenedo concretamente sulle libertà delle persone, il rischio di agire in modo non conforme alle aspettative sociali e ordinarie è sempre presente: una pratica di polizia accettata e considerata "normale" in alcuni luoghi può non esserlo in altri; inoltre, dal momento che le istituzioni manifestano una certa inerzia a modificare il proprio agire in relazione ai cambiamenti socio-culturali, ciò che prima era scontato da un certo momento in poi può non esserlo più.

I due agenti di polizia che nel 1955 arrestarono e incarcerarono Rosa Parks per la sua condotta in contrasto con la legalità di matrice segregazionista stavano indubbiamente agendo *to enforce the law*.

Vale lo stesso per i quattro agenti che hanno usato violenza contro Rodney King nel 1991? I confini della legalità in 36 anni sono cambiati, evidentemente, ma stabilire i limiti dell'uso della forza nei casi concreti si fa più arduo soprattutto in contesti in cui il razzismo pervade la società, anche dal punto di vista della segregazione spaziale²⁴, e coinvolge le stesse pratiche istituzionali, anche quelle giudiziarie. La vicenda processuale sul caso King ha portato a un primo verdetto di assoluzione del Tribunale della California del 29 aprile 1992 per tre dei quattro agenti (il che fece scatenare violenti disordini a Los Angeles durante i quali morirono 63 persone), un verdetto di condanna a 30 mesi (inferiore alle linee-guida federali) per due

²⁰ <https://edition.cnn.com/videos/politics/2020/06/01/houston-police-chief-art-acevedo-trump-mouth-shut-vpx.cnn>

²¹ <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/06/james-mattis-denounces-trump-protests-militarization/612640/>

²² L'*Insurrection Act* è una legge federale che attribuisce al Presidente degli Stati Uniti il potere, in casi eccezionali, di mobilitare l'esercito federale e le truppe della Guardia Nazionale, che dipende da ciascuno Stato federato, per compiti di polizia. La legge costituisce una sorta di "eccezione giuridica" al *Posse Comitatus Act* del 1878 che limita l'uso di personale militare in operazioni di *law enforcement* sul suolo americano e per questo motivo il suo utilizzo è sempre molto discusso. Nonostante il tentativo del Presidente George W. Bush Jr. di richiamarsi all'*Insurrection Act* nel 2006 (nella gestione degli effetti del passaggio dell'uragano Katrina il Congresso ha emendato la legge consentendo al Presidente degli Stati Uniti di dispiegare l'esercito non solo per sedare in ogni Stato "any insurrection, domestic violence, unlawful combination, or conspiracy" ma anche per gestire "natural disasters, epidemics, or other serious public health emergencies, terrorist attacks or incidents, or other conditions"; Bush Jr. rinunciò all'invio di truppe nella Louisiana anche in considerazione dello scontro istituzionale che si era creato con il Governatore di quello Stato che si dichiarò contrario all'utilizzo dell'esercito), la sua ultima applicazione risale al 1992 dal Presidente George W. Bush per sedare le proteste a Los Angeles dopo l'assoluzione degli agenti nel caso del pestaggio di Rodney King.

²³ <https://www.wsj.com/articles/military-leaders-send-missives-to-troops-stay-true-to-the-american-people-11591297582>

²⁴ Vale la pena citare il classico lavoro di Mike Davis sulla segregazione spaziale nella Los Angeles degli anni Novanta – DAVIS (1999).

agenti da parte della Corte distrettuale federale della California e l'intervento della Corte Suprema degli Stati Uniti che il 4 giugno del 1996 confermò la discrezionalità della Corte federale nel comminare una pena inferiore alle linee-guida. Evidentemente la definizione del limite di accettabilità della violenza a difesa dell'ordine, anche in un caso che appare *self-evident*, risulta fortemente problematica. È interessante, per esempio, osservare più da vicino come il giudice distrettuale John Davies arrivò a sostenere la sua tesi: il pestaggio da parte dei quattro agenti fu ripreso in un video amatoriale (e anche per questo motivo ha costituito un caso di studio per esempio nel famoso libro di Randall Collins sulla violenza²⁵) e Davies decise di tagliare la sequenza temporale degli accadimenti in due parti: un prima, che corrisponde a ciò che non viene ripreso dal video amatoriale (in particolare le provocazioni di King sceso dall'auto) e ai primi 55 secondi della videoregistrazione, in cui i colpi inferti sono all'interno dei limiti legali perché giustificati dal fatto che gli agenti stavano cercando di sottomettere un sospettato che opponeva resistenza all'arresto; e un dopo, in cui la violenza risulta eccessiva e condannabile. Ma è davvero possibile fissare una linea di demarcazione così netta?

È probabile che la definizione giudiziaria del caso richieda dei tagli in accadimenti che da un punto di vista criminologico non hanno soluzioni di continuità. S'intuisce, allo stesso tempo, che si tratta di decisioni molto fragili perché prese in uno scenario di grande tensione tra istanze securitarie e rivendicazioni civili che continua a ridefinire la soglia di accettabilità della violenza della polizia, in particolare nei confronti dei giovani afro-americani, visti fin dall'epoca dei linciaggi come "nemici pubblici" e descritti anche recentemente come *superpredators*²⁶.

Non a caso, l'uccisione nel 1999 a New York di Ahmed Amadou Diallo, un cittadino della Guinea di 22 anni disarmato, crivellato davanti alla sua porta di casa con 41 colpi di pistola a distanza ravvicinata da quattro poliziotti, e quella di Michael Brown nel 2014 nella città di Ferguson (Missouri) hanno continuato a lacerare il dibattito pubblico, anche per le vicende giudiziarie che ne sono seguite, accendendo i riflettori ancora una volta sulla pervasività della *police brutality* nei confronti degli afro-americani, sulla cultura della polizia e sui limiti del suo operato.

A dimostrazione del fatto che si tratta di limiti ancora fortemente discussi e discutibili.

4.

Andare oltre la *split-second syndrome*.

La polizia spesso agisce in situazioni contingenti in cui è difficile stabilire a priori cosa sia giusto o sbagliato fare.

In uno studio critico sulla copertura mediatica e sulla costruzione sociale della *police brutality* a partire dal caso di Rodney King, la politologa Regina G. Lawrence riferisce di un episodio di uso letale della forza da parte di un poliziotto figlio di amici. Vale la pena riprendere le sue parole.

*"I have been impressed throughout my research by the profoundly difficult situations that police officers face in using force appropriately and effectively (...) What is most painful and disturbing about such events is that quite often, no one can know if a split-second decision to use force could have been avoided and lives saved or if hesitating to use force would have brought greater tragedy. (...) it is the very uncertainty and ambiguity of these events that makes them so politically volatile and that generates the event-driven debates in which I am interested. Even more than I am drawn to the difficulties faced by grassroots groups in defining policing problems, I am drawn to the difficulties our society has in talking fully and openly about the deep dilemmas inherent in policing a democratic, violent, and fear-ridden society"*²⁷.

Nessuno può sapere se, nel caso riportato da Lawrence e non certo in quello che ha portato alla morte di Floyd, si sarebbe potuto evitare l'uso della forza, salvando delle vite, o se un attimo di esitazione avrebbe portato a una tragedia più grande.

Si tratta di un nodo nevralgico dell'agire di polizia e non facile da sciogliere. Certo, la rico-

²⁵ COLLINS (2008).

²⁶ *Superpredator* è il termine coniato da John Dilulio per descrivere il carattere immorale, violento e fuori controllo dei giovani di strada: DILULIO (1995).

²⁷ LAWRENCE (2000).

struzione giudiziaria a posteriori tenterà di dare una definizione all'uso della forza, ma il fatto è che spesso l'agire violento in condizioni di urgenza si dispiega rapidamente in modo tale da rendere difficile la fissazione di un limite a priori entro cui usare la forza.

È questa la difficoltà riconosciuta nella “*split-second syndrome*”²⁸, che si verifica quando occorre prendere decisioni che non consentono di analizzare la situazione a freddo e in modo ponderato: l'emergenza per cui si richiede l'intervento di polizia inibirebbe le capacità diagnostiche a tal punto che in letteratura si parla di vere e proprie menomazioni derivanti dalle condizioni di stress vissute nell'urgenza del decidere e della necessità di una loro attenta valutazione per migliorare i processi decisionali individuali²⁹. Il rischio che si corre, tuttavia, è di riproporre, in una versione più scientifica, la *vulgata* della mela marcia: se il tema dell'uso della forza nell'imminenza di situazioni di rischio viene ricondotto alla sola capacità decisionale del singolo poliziotto, si perde la dimensione relazionale e culturale dell'agire di polizia.

In effetti, da un lato occorre considerare che un agente di polizia, così come chiunque altro, non è mai esterno al contesto e contribuisce a creare le situazioni in cui agisce attraverso il suo sguardo che definisce ciò che accade – per esempio indicando ciò che è minaccioso, cosa sia meritevole di protezione, quando ci sia un'emergenza – e attraverso le sue parole e azioni che innescano dinamiche relazionali – a volte contribuendo, anche senza volerlo, a far emergere circostanze che richiedono l'uso della forza. D'altro canto, quando ci si trova nel tunnel di una scelta da prendere in condizioni di urgenza il più delle volte non emergono menomazioni ma si condensa in un solo punto, quello della scelta su come agire, un processo interpretativo della situazione come esito di una cosmologia personale³⁰ (fatta di esperienze, persone significative, affetti, emozioni, convincimenti personali, orientamenti politici) intrecciata a una cultura istituzionale fortemente identitaria, le quali, insieme, costruiscono il modo d'intendere le prescrizioni ordinarie e le aspettative sociali da parte del singolo poliziotto in quella situazione contingente.

Sembra un discorso complicato, ma è solo complesso e dunque, con pazienza, comprensibile. Quando si parla di intuizione ed esperienza che prendono il sopravvento nel decidere quale sia il modo giusto di agire entra in gioco questa complessità, che è in grado di attribuire senso anche alla questione razziale.

Un atto di *police brutality*, se non si vuole ridurre la spiegazione alla presenza di “mele marce”, deve essere posto al centro della ricostruzione di una rete normativa, culturale e istituzionale in cui la soggettività del poliziotto che si trova nella situazione contingente si esprime interpretando ciò che accade, dando una definizione agli eventi, e agendo di conseguenza.

Il primo livello di analisi della pratica di polizia (per esempio bloccare una persona posizionando il ginocchio sul suo collo) è la soggettività del poliziotto *live and in person*, che interpreta la situazione attribuendo un senso a ciò che accade rispetto ai suoi sentimenti e convincimenti, a come si percepisce in quella situazione, a ciò che può fare e alle aspettative che sono riposte su di lui.

Il secondo livello di analisi è il sapere di polizia che l'agente ha acquisito nel contesto istituzionale specifico in cui lavora, che si costruisce nelle esperienze vissute direttamente o indirettamente, nei discorsi tra colleghi, negli esempi che sono proposti, negli orientamenti culturali che vengono esplicitati nel gruppo professionale di appartenenza, di legami con i superiori, di definizioni in concreto di rischi e minacce.

Il terzo livello d'analisi è costituito dagli aspetti normativi specifici dell'istituzione di polizia e più in generale dell'ordinamento giuridico-istituzionale: tutto ciò che solitamente si considera “politica di polizia” e che comprende, da un lato, le indicazioni, le linee guida, i protocolli, le prescrizioni, le circolari e persino le dichiarazioni pubbliche che riguardano l'istituzione di polizia, provenienti sia dall'interno della stessa istituzione sia dall'esterno (dalla politica e dall'opinione pubblica), dall'altro lato le politiche e le leggi che riguardano la definizione del campo in cui la polizia è chiamata a operare (per es. interventi sulla devianza, sulla sicurezza, sulla penalità, sul controllo).

Il quarto livello di analisi riguarda la cultura diffusa, che dipende, come sottolinea Stuart

²⁸ FYFE (1995).

²⁹ In tal senso si parla di “*cognitive, perceptual, and physiological impairments*” – tra cui, solo per fare un esempio, i malfunzionamenti della memoria – che aiuterebbero a spiegare il ricorso all'uso eccessivo della forza, anche senza volerlo, da parte di agenti di polizia. Cfr. HEINE *et al.* (2018).

³⁰ L'uso del termine cosmologia richiama, senza poterne approfondire appieno il legame, le riflessioni di Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali sulla violenza a partire dalla prospettiva interazionista radicale inaugurata da Lonnie Athens. Cfr. CERETTI e NATALI (2009).

Hall riprendendo gli studi di Mary Douglas, dal dare significato alle cose attraverso l'assegnazione ad esse di una differente posizione in un sistema di classificazione. Cosa è giusto, chi viene prima, cosa ha valore, chi proteggere, cosa è minaccioso, cosa è accettabile: sono attribuzioni di senso, sempre in movimento perché esito di continue tensioni più o meno esplicite, che tracciano il solco entro cui le politiche, le pratiche istituzionali e i comportamenti individuali possono adattarsi senza sforzo. Andare in direzione opposta è possibile ma dispendioso, anche quando si sente che è la cosa giusta da fare.

Nella mia proposta di analisi, ciò che pensa, dice o fa il poliziotto in una situazione di emergenza è l'esito di una intersezione tra soggettività, situazione, sapere di polizia, aspetti normativi specifici e ordinamentali e cultura diffusa. Nel punto di intersezione il poliziotto costruisce una sua definizione di ciò che accade che gli consente di agire, rispondendo giuridicamente per ciò che fa. Il processo non può che fermarsi a questo piano della vicenda, col rischio che si ritengano irrilevanti gli altri livelli di analisi, che risultano al contrario decisivi per l'elaborazione di politiche di prevenzione efficaci: consentono, infatti, di ampliare lo sguardo e di considerare come diversi modelli di *policing* – intendendo con questa espressione gli specifici modi di intendere e organizzare il lavoro di polizia in relazione agli aspetti culturali, normativi e istituzionali – possono incentivare o frenare certe definizioni e certe pratiche nel concreto.

Le prime riflessioni di colleghi che hanno vissuto e insegnato a Minneapolis, tanto preziose proprio in quanto scritte “a caldo”, sembrano supportare il proposito di guardare alla morte di Floyd nel più vasto contesto socio-istituzionale (con particolare riferimento alla cultura istituzionale della polizia di Minneapolis nell'articolo della criminologa Rossella Selmini³¹) e culturale (i processi di demonizzazione descritti da Margulies³²). La questione del razzismo istituzionale, infatti, non può essere ridotta a una disposizione individuale, anche perché il singolo agente potrebbe non essere razzista ma agire ugualmente in modo discriminatorio. A tal proposito si è parlato di *Racism Without Racists*: l'espressione è di Eduardo Bonilla Silva³³ e suggerisce una chiave di lettura interessante quando si osservano tante le politiche urbane, l'accesso alla cura e all'educazione quanto i processi di ordinamento e controllo sociale.

Ritengo che sia attorno a questo piano politico-culturale che debba ruotare il tema della democratizzazione dell'agire di polizia, che evidentemente non riguarda solo i Paesi in transizione ma è decisivo anche nelle democrazie più consolidate³⁴.

5. E in Italia? Qualche spunto di discussione.

Queste riflessioni riguardano in qualche modo anche l'Italia?

I casi emersi negli ultimi anni di *police brutality* sono relativamente pochi rispetto al contesto statunitense. Si tratta, d'altra parte, di uno scarto rilevante che l'Italia sembra condividere con altre democrazie occidentali. La comparazione svolta dal *Prison Policy Initiative*³⁵ su dati ufficiali, fonti giornalistiche e rapporti di gruppi di pressione costituisce un primo tentativo di mostrare la peculiarità statunitense del problema nell'ambito dei Paesi definiti “ricchi”: nell'anno più recente disponibile le uccisioni di civili da parte di agenti statunitensi sono state più di 1000, mentre solo 36 in Canada, 21 in Australia, 11 in Germania, 4 in Olanda e 3 in Inghilterra e Galles, 2 in Giappone, 1 in Nuova Zelanda. Rapportato a 10 milioni di persone, il valore per gli Usa è di 33,5, tre volte superiore a quello del Canada e 30 volte superiore a quello della Germania. Si comprende così il senso della lapidaria frase di Alex Vitale in *The End of Policing* quando sostiene che “there is no question that American police use their weapons more than police in any other developed democracy”³⁶.

Anche se i casi italiani hanno avuto una forte risonanza mediatica e vicende processuali molto intricate che hanno mostrato l'estrema difficoltà di fare luce su abusi e violenze quando sono coinvolti agenti delle forze dell'ordine (il processo sulla morte di Stefano Cucchi è em-

³¹ <https://napolimonitor.it/minneapolis-la-battaglia-degli-afro-americani-e-tornata-nelle-strade/>

³² <https://verdict.justia.com/2020/06/01/our-demons>

³³ BONILLA-SILVA (2003).

³⁴ CORNELLI (2016).

³⁵ Prison Policy Initiative, “Not just “a few bad apples”: U.S. police kill civilians at much higher rates than other countries” di Alexi Jones and Wendy Sawyer, June 5, 2020 (<https://www.prisonpolicy.org/blog/2020/06/05/policekillings/>)

³⁶ VITALE (2017).

blematico), la sensazione è che non si siano depositati su lacerazioni profonde del rapporto tra popolazione e istituzioni come invece accade con la questione statunitense del razzismo e siano visti semmai come elementi di rottura sporadici e che non intaccano una normalità di relazione tra cittadini e polizia che si è consolidata nel corso del nuovo millennio.

Alcune criticità del passato e del presente, tuttavia, andrebbero tenute in considerazione per il futuro.

In breve, la storia del secondo dopoguerra italiano ha visto una forte tensione, diversamente accentuata a seconda dei periodi ma che è durata fino agli anni Ottanta, tra polizie da una parte e partiti di sinistra e movimenti politici e sindacali dall'altra, che risentiva, in estrema sintesi, di polemiche relative alla mancata de-fascistizzazione del comparto sicurezza e giustizia, di nuove priorità legate alla "guerra fredda", dell'emergere di movimenti giovanili di contestazione e anti-sistema e di una "democrazia bloccata" in cui l'alternanza dei partiti al governo era nei fatti impedita. Le forze dell'ordine, anche grazie al rilevante investimento nelle attività di contrasto al fenomeno mafioso e a quello terroristico e all'apertura di una fase politica inedita dopo la caduta del muro di Berlino, già negli anni Novanta hanno recuperato nella percezione diffusa una piena terzietà rispetto alle forze politiche, conquistando anche la fiducia di gran parte della popolazione (gli indici di soddisfazione per l'operato delle forze dell'ordine in Italia sono sempre molto alti).

Questa "normalità", tuttavia, non ha impedito che si determinassero nel luglio del 2001 in occasione del summit del G8 a Genova un insieme di fatti particolarmente gravi: un *breachdown of order* con disordini di piazza e modalità di gestione delle proteste fuori controllo in cui un giovane manifestante, Carlo Giuliani, venne ucciso da un proiettile proveniente dalla pistola di un giovane carabiniere; un'incursione di corpi speciali nella scuola di via Diaz in cui dormivano diversi manifestanti, che portò a pestaggi e violenze "a freddo" e, come si scoprirà poi nel processo, a fabbricazione di prove false a carico dei manifestanti; violenze, abusi e umiliazioni nei confronti di giovani arrestati e trattenuti nella caserma dei Carabinieri di Bolzaneto. Non è la sede per ricostruire e discutere nello specifico questa pagina di storia recente che è una delle più drammatiche degli ultimi decenni. Importa rilevare, invece, che dopo il 2001 non è nato alcun movimento organizzato di protesta (probabilmente anche per l'assenza di una sponda politica e parlamentare) e che la definizione degli eventi e delle responsabilità si è riversata sul solo percorso giudiziario, con le limitazioni di prospettiva che in parte ho descritto sopra. La partecipazione a dibattiti pubblici insieme a dirigenti di polizia e le lezioni ai corsi della Scuola Superiore di Polizia di Stato negli anni successivi mi hanno dato la possibilità di rilevare che, nello stesso ambiente di polizia, i fatti di Genova sono stati uno shock che ha prodotto una spinta dall'interno a ipotizzare e realizzare percorsi di riforma sotto il profilo organizzativo e formativo nella gestione dell'ordine pubblico (come l'istituzione della Scuola di Nettuno). Ho tuttavia la sensazione che la mancanza di riflessione pubblica e politica su quelle vicende abbia pesato negativamente sulla capacità collettiva di discutere di modelli di *policing* e di come il contesto normativo, culturale, sociale ed istituzionale incida nelle situazioni contingenti dell'agire di polizia. Detto altrimenti, la giudiziariizzazione della *police brutality* se da una parte preserva dal rischio che si faccia mediaticamente di tutta l'erba un fascio, dall'altra parte induce a concentrare l'attenzione dell'opinione pubblica esclusivamente sulle "mele marce". Non è un caso che questa *vulgata* rimanga prevalente ogni volta che accade qualcosa che non dovrebbe accadere nelle operazioni di polizia, senza innescare un dibattito sui livelli organizzativi, formativi o istituzionali.

D'altra parte, la tradizionale polarizzazione sociale rispetto alle polizie, unitamente ad uno scarso interesse accademico per il tema, ha portato nel passato ad enfatizzare le questioni politiche ed a prestare poca attenzione alle pratiche quotidiane, con la conseguenza che non si è sviluppata in Italia una tradizione consolidata di ricerca sulle polizie: sono pochi gli studi sociologici, etnografici o criminologici che invece in altri Paesi europei, sia pure con qualche ritardo, hanno preso piede; non ci sono istituti di ricerca, istituzionali o meno, anche solo in parte dedicati al *policing* come invece esistono nei Paesi anglosassoni; sono rari i programmi di ricerca specificamente dedicati³⁷. Solo per quanto riguarda il carcere e gli altri luoghi di privazione della libertà, la presenza del Comitato europeo contro la tortura e del Garante nazionale (insieme ai molti Garanti locali) ha comportato una maggiore capacità di monitoraggio degli abusi, che tuttavia rimane perlopiù limitata a casistiche.

³⁷ Per una rassegna degli studi sulla polizia anche nel contesto italiano si rinvia a CORNELLI (2016).

Dati e ricerche, dunque, sono scarsi e non ci permettono di definire e comprendere le problematiche dell'agire di polizia rispetto a fenomeni emergenti e che stanno creando divisioni politiche, tensioni sociali, paure, rabbie e nuove forme di odio, come quello delle migrazioni.

Proprio su quest'ultimo tema, tuttavia, qualche elemento di conoscenza emerge dalla lettura di alcune indagini che, pur riguardando il contesto europeo, forniscono un quadro di riferimento che è utile tenere a mente. Mi riferisco in particolare alla seconda indagine su scala europea della *EU Fundamental Rights Agency* su minoranze e discriminazione che, tra i molti approfondimenti, ha esaminato le esperienze di quasi 6mila persone afro-discendenti in 12 Paesi membri, tra cui l'Italia ("Being Black in the EU", EU-MIDIS II, 11 novembre 2019³⁸). Trattandosi di un'indagine svolta da un organismo istituzionale dell'Unione europea vale la pena riprenderne brevemente alcuni risultati.

In media, quasi un intervistato su tre di origine africana (30 %) ha subito quelle che ha percepito come molestie razziste nei cinque anni precedenti l'indagine. In Italia quasi uno su due. Per molestie s'intende segnali non verbali offensivi (22 %) o commenti offensivi o minacciosi (21 %), seguiti da minacce di violenza (8 %). Di questi atti di molestia razzista solo il 14 % è stato denunciato alla polizia o ad altri servizi, e questo indica l'esistenza di un sommerso che, sulla base delle ricerche anglosassoni, trova tre ipotesi esplicative: la vulnerabilità sociale delle vittime, che sentono di non avere forza e riconoscimento per rappresentare alle istituzioni gli episodi subiti; l'impreparazione delle istituzioni nel gestire atti di questo tipo; la scarsa fiducia delle minoranze nella polizia. Per verificare queste ipotesi servirebbero ricerche più specifiche, ma alcuni dati di questa indagine sui fermi di polizia, che riporteremo a breve, indicano che esista un problema di relazione tra minoranze e polizie europee.

Queste osservazioni rimangono valide anche quando dalle molestie si passa a vere e proprie violenze intese come aggressioni fisiche. Nei cinque anni precedenti l'indagine, circa il 5 % degli intervistati ha vissuto quella che ha percepito come violenza razzista. I tassi più elevati sono stati registrati ancora in Finlandia (14 %), oltre che in Irlanda e Austria (13 %); i tassi più bassi in Portogallo (2 %) e ancora nel Regno Unito (3 %). Non emergono differenze significative nei tassi di violenza razzista contro uomini e donne (7 % contro 5 %). Interessante notare, tuttavia, che gli uomini che indossano abiti tradizionali o religiosi in pubblico hanno il doppio delle probabilità di subire violenza razzista rispetto a quelli che non lo fanno (12 % contro 5 %). Tali differenze non sono osservate tra le donne. La maggior parte delle vittime (61 %) non conosce gli autori del reato, ma generalmente li identifica come non appartenenti a una minoranza (65 %).

Nello stesso periodo, il 2 % (si tratta soprattutto di giovani uomini) ha dichiarato di aver subito un'aggressione razzista da parte di un agente di polizia; la percentuale più elevata è stata registrata in Austria (5 %).

Due terzi (64 %) degli afro-discendenti che dichiarano di aver subito una violenza razzista, e più o meno la stessa proporzione (63 %) di coloro che riferiscono di attacchi fisici razzisti da parte dei funzionari di polizia, non hanno denunciato l'episodio più recente a nessun organismo, o perché ritenevano che la denuncia non avrebbe cambiato nulla (34 %) o perché le vittime non hanno fiducia o hanno paura della polizia (28 %). In questo caso, invece, esistono differenze sostanziali tra uomini e donne: la metà delle donne vittime di violenza razzista (50 %) ha denunciato l'ultimo episodio alla polizia o a un altro organismo, cosa che ha fatto solo un uomo su quattro (23 %).

Il tema della fiducia degli afro-discendenti nella polizia può essere tuttavia meglio approfondito analizzando quella parte dell'indagine EU-MIDIS II relativa ai fermi di polizia. Un intervistato su quattro (24 %) di origine africana è stato fermato dalla polizia nei cinque anni precedenti l'indagine, mentre poco più di 1 su 10 nell'anno precedente l'indagine. Tra questi ultimi, il 44 % ritiene che l'ultimo fermo sia stato motivato da motivi razziali. Si tratta di una opinione che risulta più alta in Italia (70 %) e Austria (63 %). Gli uomini hanno in media tre volte più probabilità di essere fermati rispetto alle donne (22 % rispetto al 7 %) e quattro volte più probabilità di percepire il fermo più recente come profilazione razziale (uomini: 17 %, donne: 4 %). Inoltre, tra gli intervistati fermati dalla polizia nei cinque anni precedenti l'indagine, il 60% ha affermato di avere ricevuto un trattamento rispettoso durante l'ultimo fermo mentre una minoranza (il 16 %) sostiene che la polizia li ha trattati con mancanza di rispetto. Solo il 9 % degli intervistati che hanno dichiarato di essere stati trattati in modo

³⁸ <https://fra.europa.eu/en/publication/2019/being-black-eu-summary>

irrispettoso ha riferito l'episodio o ha presentato una denuncia al riguardo. Nel complesso, il livello di fiducia degli intervistati nella polizia è comunque alto (6,3 nella scala da 0-nessuna fiducia a 10-totale fiducia). Le differenze di fiducia nella polizia tra Paesi sono rilevanti: gli intervistati in Finlandia sono quelli che hanno maggiore fiducia nella polizia (8,2), quelli che ne hanno meno, invece, sono gli intervistati in Austria (3,6), mentre l'Italia si trova in una posizione mediana.

Da questi risultati, con tutti i limiti di un'indagine campionaria su una scala così ampia, sembra emergere una situazione molto diversa da quella che abbiamo riferito per la *police brutality* statunitense, in cui l'eredità della schiavitù e della negazione dei diritti civili continua a pesare in ogni ambito istituzionale e sociale.

Occorre, tuttavia, prestare attenzione a non considerare l'Europa scevra da criticità che potrebbero proporsi in modo inedito: il suo passato coloniale, anche recente, è ancora misconosciuto nei suoi aspetti più brutali; l'epoca dei fascismi e totalitarismi ha prodotto discriminazioni istituzionali e normative su larga scala (fino all'attuazione della soluzione finale prevista per la comunità ebraica); le discriminazioni nei confronti di minoranze etniche (Rom e sinti) e, più di recente, il crescente fenomeno dell'islamofobia costituiscono un problema rilevante, soprattutto nel contesto di politiche e legislazioni che negli ultimi 20 anni hanno progressivamente inasprito i controlli sui migranti, fino a ritenere lecite forme di detenzione amministrativa e a usare lo strumento penale per segnalare un disvalore legato non a un fatto o a un comportamento ma allo status giuridico della persona; più in generale l'Europa è attraversata, come anche gli Stati Uniti, da una cultura del controllo e della sicurezza che sta riversando nel campo della giustizia penale e delle istituzioni del controllo una serie di problemi, tensioni e conflitti che nel secondo dopoguerra avevano trovato risposta nella costruzione del sistema di *welfare*.

Le polizie si trovano “nel mezzo” di queste tendenze: ne sono attraversate ma finiscono anche per diventarne protagoniste perché è innanzitutto su di loro che si depositano le aspettative sociali di protezione.

Guardare all'esperienza degli Stati Uniti non serve dunque per riprodurre meccanicamente in Europa e in Italia discorsi o politiche che si sono affermate al di là dell'Oceano; lo scarto quantitativo in tema di *police brutality* è, come si è detto, talmente rilevante da non consentire un semplice accostamento tra polizie statunitensi ed europee. Può essere molto utile, invece, a stimolare una riflessione su quanto sta accadendo in Europa e in Italia e su come attrezzarci al meglio perché le istituzioni siano pronte a rispondere alle situazioni emergenti in modo democratico. A partire, ovviamente, dalle polizie.

Bibliografia

BAYLEY, David H., GAROFALO, James (1989): “The Management of Violence by Police Patrol Officers”, *Criminology*, 27,1, pp. 1-26.

BITTNER, Egon (1967a): “The Police on Skid-Row: A Study of Peace Keeping”, *American Sociological Review*, 32, pp. 699-715.

BITTNER, Egon (1967b): “Police Discretion in Emergency Apprehension of Mentally Ill Persons”, *Social Problems*, 14, pp. 278-92.

BONILLA-SILVA, Eduardo (2003): *Racism without Racists: Color-Blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in the United States* (Rowman & Littlefield, Lanham, MD).

BRADFORD, Ben, LOADER, Ian (2016): “Police, crime and order: the case of stop and search”, in BRADFORD, Ben, JAUREGUI, Beatrice, LOADER, Ian, STEINBERG, Jonny (editors): *The SAGE Handbook of Global Policing* (Sage, London).

BRODEUR, Jean-Paul (1983): “High Policing and Low Policing: Remarks about the Policing of Political Activities.” *Social Problems*, 30, pp. 507-520.

- BRODEUR, Jean-Paul (2012): *The Policing Web* (Oxford University Press, New York).
- CHAPMAN, Brian (1970): *Police state* (London, Pall Mall)
- CERETTI, Adolfo, NATALI, Lorenzo (2009): *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Raffaello Cortina Editore, Milano)
- COLLINS, Randall (2008): *Violence: A Micro-sociological Theory* (Princeton University Press, Princeton Oxford)
- CORNELLI, Roberto (2016): “Polizie e democrazia. Argomenti per un’agenda di ricerca”, *Criminalia*, pp. 139-163.
- DAVIS, Elisabeth, WHYDE, Anthony, LANGTON, Lynn (2018): *Contacts Between Police and the Public 2015* (U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics).
- DAVIS, Mike (1990): *City of Quartz. Excavating the Future in Los Angeles* (Verso, London-New York,) Trad. it. (1999): *Città di quarzo. Indagando sul futuro a Los Angeles* (Manifestolibri, Roma).
- DELLA PORTA, Donatella, REITER Herbert (1988): *Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies* (University of Minnesota Press, Minneapolis).
- DELLA PORTA, Donatella, REITER Herbert (2003): *Polizia e protesta. L’ordine pubblico dalla Liberazione ai “no-global”* (Il Mulino, Bologna).
- DILULIO, John (1995): “The Coming of the Super-Predators”, *Weekly Standard*, Nov. 27.
- FRIEDRICH, Robert J. (1980): “Police Use of Force: Individuals, Situations, and Organizations”, *Annals*, 452, 1, pp. 82-97.
- FYFE, James J. (1995): “The split-second syndrome and other determinants of police violence”, in DUNHAM, Roger G., ALPERT, Geoffrey P. (editors): *Critical issues in policing: Contemporary readings (7th ed)* (Waveland Press, Long Grove, IL), pp. 451-467.
- GRIFFIN, Marie L. (2002): “The influence of professional orientation on detention officers’ attitudes towards the use of force”, *Criminal justice and Behavior*, 29/3, pp. 250-277.
- HARCOURT, Bernard (2006): *Against Prediction: Profiling, Policing and Punishing in an Actuarial Age*, (University of Chicago Press).
- HEINE, Kelly A., PORTER, Louise, WESTERA, Nina J., ALPERT, Geoffrey (2018): “Exploring police use of force decision-making processes and impairments using a naturalistic decision-making approach”, *Criminal Justice and Behaviour*, 45, 11, pp. 1782-1801.
- KLAHM, Charles F. (2009): *Reconceptualizing Police Use of Force: Comparing the Determinants of Force Across Alternate Measures* (University of Cincinnati).
- KLAHM, Charles, TILLYER, Rob (2010): “Understanding Police Use of Force: A Review of the Evidence”, *Southwest Journal of Criminal Justice*, 7(2), pp. 214-239.
- KLINGER, David A. (1994): “Demeanor or crime? Why ‘hostile’ citizens are more likely to be arrested”, *Criminology*, 32, pp. 475-493.
- LAWRENCE, Regina G. (2000): *The Politics of Force, Media and the Construction of Police Brutality*, (University of California Press, Berkeley and Los Angeles).

LEE, Hoon, JANG, Hyunseok, YUN, Ilhong. LIM, Hyeyoung, TUSHAUS, David W. (2010): “An examination of police use of force utilizing police training and neighborhood contextual factors. A multi-level analysis”, *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 33/4. pp. 681-702.

LEE, Murray (2001): “The genesis of ‘fear of crime’”, *Theoretical Criminology*, 5(4), pp. 467-485.

LIPSKY Michael (1980): *Street-level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services* (New York, Russell Sage Foundation).

LUNDMAN, Richard J. (1974): “Routine police arrest practices: A commonweal perspective”, *Social Problems*, 22, pp. 127-141.

LUNDMAN, Richard J. (1994): “Demeanor and crime? The Midwest city police – citizen encounter study”, *Criminology*, 32, pp. 631-656.

MANNING, Peter K. (2012): “Jean-Paul Brodeur on High and Low Policing”, *Champ Penal/Penal Field*, IX.

MCNAMARA, Robert H., CRAWFORD, Charles, BURNS, Ronald G. (2013): “Policing the homeless: policy, practice, and perceptions”, *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 36/2, pp. 357-374.

MASTROFSKI, Stephen D. (2004): “Controlling Street-Level Police Discretion”, *The Annals of the American Academy*, 593, pp. 100-118.

RIKSHEIM, Eric C., CHERMAK, Steven M. (1993): “Causes of police behavior revisited”, *Journal of Criminal Justice*, 21, 4, pp. 353-382.

SHERMAN, Lawrence W. (1980): “Perspectives on Police and Violence”, *Annals*, 452, 1, pp. 1-12.

SKOLNICK, Jerome H. (1966): *Justice without Trial: Law Enforcement in Democratic Society* (John Wiley & Sons, New York).

SIMON, Jonathan (2007): *Governing Through Crime. How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear* (Oxford University Press, New York). Trad. it. (2008): *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America* (Raffaello Cortina, Milano).

VITALE, Alex S. (2017): *The End of Policing* (Verso, London-New York).

WORDEN, Robert E. (1996): “The ‘Causes’ of Police Brutality: Theory and Evidence on Police Use of Force”, in GELLER, William A. e TOCH, Hans (editors): *And Justice for All: Understanding and Controlling Police Abuse of Force* (Police Executive Research Forum), pp. 31-60.

WORDEN, Robert E., SHEPARD, Robin (1996): “Demeanor, crime and police behavior: A reexamination of the police services study data”, *Criminology*, 34, pp. 83-105.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>